

Assicurazione della responsabilità civile verso terzi, tutela legale, assistenza e rimborso spese dello sciatore e dello snowboarder, del biker e per le altre attività sportive accessorie a skipass o bikepass stagionale e bistagionale

Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: AIG SNOW PROBLEM

AIG Europe S.A. è un'impresa di assicurazione registrata presso il Registre De Commerce Et Des Societes (registro delle imprese del Lussemburgo) con il numero B218806, la sede legale è al 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo.

La polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via della Chiusa 2, 20123, Milano, Italia, partita IVA n. 10479810961, codice fiscale n. 97819940152, Telefono: 02.36901, Fax 02.3690222, indirizzo di posta elettronica: info.italy@aig.com, indirizzo di posta elettronica certificata: insurance@aigeurope.postecert.it. AIG Europe S.A. è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all'Elenco annesso all'Albo delle Imprese di assicurazione dal 16 marzo 2018 con il numero I.00146.

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della Sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza.

Il prodotto AIG SNOW PROBLEM costituisce un'assicurazione a copertura di alcuni rischi connessi all'attività sciistica, pratica della bicicletta e mountain bike e altre attività sportive coperti in diversa misura e come sinteticamente descritti nel presente documento.



Cosa è assicurato?

Per skipass stagionali e bistagionali sono coperti:

- ✓ **Sezione A – Spese mediche di primo soccorso**
 - (i) **Spese mediche di primo soccorso**
Somma assicurata: Euro 1.500

- ✓ **Sezione B – Rimpatrio Sanitario e Assistenza 24/24h**
 - (i) **B.1 Rimpatrio sanitario dell'Assicurato al proprio domicilio**
Somma assicurata: costo effettivo
 - (ii) **B.2 Rimpatrio dei compagni di viaggio**
Somma assicurata: costo effettivo sostenuto
 - (iii) **B.3 Viaggio di un familiare**
Somma assicurata: biglietto di a/r
 - (iv) **B.4 Spese di ricerca, soccorso e salvataggio**
Somma assicurata: € 25.000
 - (v) **B.5 Anticipo cauzione penale all'estero**
Somma assicurata: € 5.000
 - (vi) **B.6 Rimpatrio salma**
Somma assicurata: spese effettive

- ✓ **Sezione C – Responsabilità Civile**
Somma assicurata danni alle persone: Euro 500.000
Somma assicurata danni alle cose: Euro 50.000

- ✓ **Sezione D – Tutela Legale**
Somma assicurata: Euro 1.500

- ✓ **Sezione E – Rimborso abbonamento non goduto per infortunio**
Somma assicurata: € 1.000



Cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni sono:

- ✗ Qualsiasi evento verificatosi al di fuori delle aree sciabili così come definite;
- ✗ Atti intenzionali, dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente e/o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge, o da inosservanza cosciente delle norme ufficiali;
- ✗ Coinvolgimento dell'Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso, come pure la partecipazione a furti, rapine o altri crimini;
- ✗ Qualunque altro danno connesso all'evento denunciato e non coperto dalla presente assicurazione;
- ✗ I problemi medici che l'Assicurato presentava prima della decorrenza delle garanzie.
- ✗ Le persone non residenti in Italia

Con riferimento alla garanzia Responsabilità Civile:

- ✗ Tutti i danni che non sono materiali;
- ✗ Tutti i danni indiretti;
- ✗ Tutti i danni derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi a motore.



Ci sono limiti di copertura?

Sono sempre esclusi da tutte le garanzie contrattuali gli incidenti e gli infortuni causati o occorsi in conseguenza od in occasione di:

- ! suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato e relative conseguenze, o atti di autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
- ! trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche,

inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti, frane, catastrofi naturali, eventi climatici;

- ! assunzione di droghe, narcotici, sostanze stupefacenti, sostanze analoghe e medicinali non prescritti da un'autorità medica abilitata e le relative conseguenze;
- ! ogni atto accidentale che renda impossibile l'utilizzo della presente assicurazione, inclusi le proibizioni decise dalle Autorità locali, nazionali o internazionali;
- ! sci-alpinismo o fuori dalle aree sciabili attrezzate;
- ! trasporto sugli impianti di risalita, compresa la fase di imbarco e sbarco dagli stessi;
- ! utilizzo dello skipass contro il regolamento.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione vale per tutte le piste da sci alle quali si può accedere con lo skipass o bikepass in uso al momento del Sinistro.
- ✓ Durante la stagione estiva per "area sciabile" si intendono le aree attualmente gestite dalle Società impiantistiche nei territori dei Comuni di Andalo, Fai della Paganella, Vallelaghi, Zambana Pradel e Molveno
L'Assicurazione non fornisce copertura in relazione a responsabilità, perdite o danni direttamente o indirettamente derivante da viaggi – effettivi o anche solo pianificati – in, verso o attraverso i seguenti Paesi o Territori: Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, Crimea.



Quali sono i miei obblighi?

- L'obbligo di comunicare all'Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- L'obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dall'Intermediario o nella documentazione precontrattuale;
- L'obbligo in capo all'Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all'Assicuratore al fine di informarlo di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o circostanza presentata contro l'Assicurato;
- L'obbligo di non ammettere, non assumere alcuna responsabilità, non stipulare alcun accordo con la controparte, non aderire ad alcuna Richiesta di Risarcimento e non accollarsi alcun Costo di Difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore;
- L'obbligo in capo all'Assicurato, in caso di Richiesta di Risarcimento, di assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno;
- L'obbligo di non cedere la presente Assicurazione e qualunque diritto da essa derivante senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.
- L'obbligo di comunicare tempestivamente ad AIG qualsiasi elemento o circostanza che potrebbe giustificare una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato, nonché l'obbligo di inviare ogni altro documento inerente alla richiesta di risarcimento senza l'autorizzazione scritta dell'Assicuratore;
- L'obbligo di collaborare con l'Assicuratore fornendo tutte le informazioni di cui l'Assicuratore necessita per potere agire per conto dell'Assicurato. L'Assicurato non deve negoziare, liquidare, definire in via stragiudiziale, accogliere o respingere alcuna richiesta di risarcimento senza l'autorizzazione scritta dell'Assicuratore.



Quando e come devo pagare?

Il premio di assicurazione dovrà essere corrisposto in occasione dell'acquisto dello skipass o bikepass secondo le modalità indicate dal Contraente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura della poizza coincide con la durata dello skipass o del bike pass al quale la polizza è abbinata.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione non si rinnova tacitamente alla scadenza pertanto non richiede la disdetta.

Assicurazione della responsabilità civile verso terzi, tutela legale, assistenza e rimborso spese dello sciatore e dello snowboarder e per le altre attività sportive accessorie a skipass o bikepass stagionale e bistagionale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe S.A.– Rappresentanza Generale per l'Italia

Nome prodotto: Assicurazione AIG sNOW Problem

Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Compagnia: AIG Europe S.A., registrata in Lussemburgo con il numero B218806. Sede legale: 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo. La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, sede secondaria in Via Della Chiusa, 2, 20123 Milano, Italia, C.F. 97819940152/P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954, Telefono: 02.36901 Fax 02.3690222. Sito web: www.aig.co.it Indirizzo di posta elettronica: insurance@aigeurope.postecert.it. AIG Europe S.A. è soggetta alla vigilanza dell'autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese, Commissariat aux Assurances. AIG Europe S.A. è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è I.00146. L'attività di AIG Europe S.A. sul mercato italiano è regolamentata dall'IVASS.

AIG Europe S.A. (AESAs), in quanto società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato.

Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESAs.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 Novembre 2017:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk> (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Rami danni: le garanzie previste dalla presente polizza sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo

SEZIONE A – SPESE MEDICHE DI PRIMO SOCCORSO

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è prevista l'erogazione di servizi di assistenza durante la pratica delle attività coperte in polizza

SEZIONE B – RIENTRO SANITARIO, ASSISTENZA 24 H

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è prevista l'erogazione di servizi di assistenza in seguito ad un evento coperto dalla polizza

SEZIONE C – RESPONSABILITA' CIVILE

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto un indennizzo nel caso in cui l'assicurato sia civilmente responsabile per danni in seguito alle attività coperte dalla polizza

SEZIONE D– TUTELA LEGALE

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso delle spese legali relative a richieste di risarcimento promosse dall'assicurato per danni alla propria persona durante le attività coperte dalla polizza

SEZIONE E – RIMBORSO ABBONAMENTO NON GODUTO PER INFORTUNIO

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso pro-rata dello skipass non goduto in seguito ad un evento coperto dalla polizza

**Che cosa non è assicurato?****ESCLUSIONI VALIDE PER
TUTTE LE SEZIONI DI
POLIZZA**

Sono sempre esclusi da tutte le garanzie contrattuali incidenti ed infortuni causati od occorsi in conseguenza od in occasione di:

Atti intenzionali, dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente e/o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge, o da inosservanza cosciente delle norme ufficiali
coinvolgimento dell'Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso, come pure la partecipazione a furti, rapine o altri crimini
suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato e relative conseguenze, o atti di autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
qualsunque altro danno connesso all'evento denunciato e non coperto dalla presente assicurazione;
guerra civile o straniera, invasione, insurrezione, rivoluzione, legge marziale, utilizzo del potere militare o usurpazione di potere governativo o militare, scioperi, sommosse di qualsiasi tipo, tumulti popolari, effetti derivanti da una fonte di radioattività, epidemie, inquinamento
trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti, frane, catastrofi naturali, eventi climatici;
un'esposizione o da una contaminazione dovuta a sostanze nucleari, chimiche o biologiche indipendentemente dalle cause che vi hanno contribuito;
assunzione di droghe, narcotici, sostanze stupefacenti, sostanze analoghe e medicinali non prescritti da un'autorità medica abilitata e le relative conseguenze;
stato di ebbrezza dell'Assicurato, caratterizzato dalla presenza nel sangue di un tasso alcolemico pari o superiore a quello fissato dalla legge che regola la circolazione automobilistica del paese in cui si trova l'Assicurato al momento del sinistro;
uso o detenzione di armi, incluse le armi da caccia e da guerra;
ogni atto accidentale che renda impossibile l'utilizzo della presente assicurazione, inclusi le proibizioni decise dalle Autorità locali, nazionali o internazionali;
sci-alpinismo o fuori dalle aree sciabili attrezzate
partecipazione a competizioni agonistiche a qualsiasi titolo inclusi prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate o allenamenti in vista di detti eventi;
trasporto sugli impianti di risalita, compresa la fase di imbarco e sbarco dagli stessi
utilizzo dello skipass contro il regolamento
esercizio di attività sportive per le quali sia necessaria una polizza assicurativa obbligatoria per legge (es. automobilismo) ovvero un permesso od una licenza in base alla normativa vigente al momento della sottoscrizione.
viaggi che implicano un soggiorno di più di 90 giorni consecutivi in un luogo diverso da quello di residenza dell'assicurato
viaggi e raid cosiddetti "avventurosi", a meno che l'assicurato non abbia richiesto alla Compagnia – prima dell'inizio del viaggio o raid - specifica autorizzazione all'estensione della copertura assicurativa e ne abbia ottenuto approvazione scritta.

Con particolare riferimento alle garanzie di Responsabilità Civile sono espressamente esclusi anche:

tutti i danni che non siano materiali
tutti i danni indiretti
tutti i danni causati a membri dello stesso gruppo che stavano svolgendo l'attività coperta dall'assicurazione insieme al beneficiario, salvo il caso in cui tutti i membri del gruppo fossero coperti da assicurazione
tutti i danni derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi a motore
i Sinistri per i quali il Beneficiario abbia fatto transazioni di ogni genere con il danneggiato senza il preventivo benessere della Società, ivi compreso il riconoscimento di responsabilità parziale o totale
i Sinistri per i quali il beneficiario non abbia trasmesso alla Società il modulo "Ricostruzione della dinamica del sinistro" interamente compilato o sottoscritto
tutti i danni causati a strutture, equipaggiamenti, impianti fissi e/o mobili del Contraente.

**SEZIONE A – SPESE
MEDICHE DI PRIMO
SOCCORSO**

Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa:
Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa:
le conseguenze o ricadute di una condizione medica preesistente ;
i fatti che possono essere penalmente sanzionabili in base alla legislazione del Paese in cui si trova l'Assicurato;
le spese mediche o di altra natura relative a trattamenti chirurgici non ritenuti urgenti a giudizio dei medici

| | |
|--|---|
| | <p>curanti in loco e posticipabili successivamente al rientro a domicilio;</p> <p>le cure termali, riabilitative o fisioterapiche, le spese per occhiali, lenti a contatto, protesi di qualsiasi natura, sedie a rotelle e ausili similari alla deambulazione, esami e test di routine o check-up, test o trattamenti preventivi, esami e test di controllo in assenza di un infortunio o di una malattia inclusi in copertura,</p> <p>le spese per interventi di chirurgia estetica o ricostruttiva e per trattamenti di benessere, le spese per sedute di agopuntura, massoterapia, le cure prestate da un chiropratico o da un osteopata;</p> <p>le spese e i trattamenti non prescritti da un'autorità medica abilitata;</p> <p>le spese mediche sostenute successivamente al rientro a domicilio o , comunque , non nell'immediatezza del sinistro;</p> <p>le spese per telefonate .</p> |
| SEZIONE B – RIMPATRIO SANITARIO, ASSISTENZA 24H | <p>Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa:</p> <p>l'organizzazione diretta, o comunque senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste, salvo quanto previsto nella;</p> <p>le spese stradali (pedaggio, carburante), di taxi o di dogana e le spese di ristorazione/hotel, salvo quelle previste dalla garanzia;</p> <p>in caso di ricovero, il costo di una camera singola, a meno che non sia indicata per ragioni di ordine medico;</p> <p>le conseguenze o ricadute di una condizione medica preesistente ;</p> <p>i fatti che possono essere penalmente sanzionabili in base alla legislazione del Paese in cui si trova l'Assicurato;</p> <p>le patologie nervose o mentali;</p> <p>le spese per telefonate.</p> <p>Tutte le prestazioni di assistenza non son altresì dovute:</p> <p>nel caso in cui l'assicurato disattenda le indicazioni della centrale Operativa, ovvero:</p> <p>si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso cui questi si trova ricoverato;</p> <p>l'Assicurato o chi per lui volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario alla data e con il mezzo indicati dai medici della Centrale Operativa. In questo caso la Società sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche solo fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro rifiutato.</p> |
| SEZIONE C – RESPONSABILITA' CIVILE | <p>Sono esclusi dalla copertura assicurativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualsiasi responsabilità derivante da lesioni fisiche ovvero da perdita o danneggiamento di cose: di proprietà dell'Assicurato, di un Familiare o di una persona alle dipendenze dell'Assicurato; oppure che l'Assicurato, un Familiare o una persona alle dipendenze dell'Assicurato abbiano in consegna, in custodia o sotto controllo; - qualsiasi lesione, perdita o danno: a carico dei componenti della famiglia, o di una persona alle dipendenze dell'Assicurato; traente origine dall'attività professionale o d'impresa dell'Assicurato o verificatosi in relazione a detta attività professionale o d'impresa; traente origine da un contratto stipulato dall'Assicurato; verificatisi durante attività fuori pista. - La partecipazione a competizioni agonistiche a qualunque titolo, incluso l'allenamento in vista di queste competizioni, fatte salve esclusivamente le competizioni amatoriali non professionistiche e senza premi in denaro. |
| SEZIONE D– TUTELA LEGALE | <p>Sono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di risarcimento traenti origine da atti criminosi, dolosi o intenzionali dell'Assicurato.</p> |
| RIMBORSO ABBONAMENTI NON GODUTI | <p>Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione, l'infortunio dell'Assicurato dovrà essere tale da non consentirgli di riprendere l'espletamento dell'attività oggetto dell'assicurazione, e tale impossibilità dovrà essere certificata da un medico e documentata da un'indagine strumentale verificabile da un medico fiduciario della Società. L'assicurato avrà diritto al rimborso degli abbonamenti, lezioni, noleggio di materiali sportivi non goduti, a seguito di incidente e/o infortunio , solo nel caso in cui gli stessi non siano stati utilizzati per tutto il periodo per il quale è stato richiesto il rimborso.</p> |



Ci sono limiti di copertura?

Ove non diversamente concordato l'assicurazione prevede per alcune garanzie limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

| Sez. | Garanzia | Massimale | Franchigia |
|------|---|-----------------|----------------------------|
| A | Spese mediche di primo soccorso | € 1.500 | nessuna |
| B | Rimpatrio sanitario dell'assicurato | spese effettive | nessuna |
| | Rimpatrio dei compagni di viaggio assicurati | spese effettive | nessuna |
| | Viaggio di un familiare | biglietto a/r | nessuna |
| | Spese di soccorso, ricerca, salvataggio | € 25.000 | |
| | Anticipo cauzione penale all'estero | € 5.000 | nessuna |
| | Rimpatrio salma | spese effettive | nessuna |
| | Rimpatrio salma - prestazioni obbligatorie per il trasporto | € 1.500 | nessuna |
| C | Responsabilità Civile - danni a terzi (persone) | € 500.000 | 10% con un minimo di € 250 |
| | Responsabilità civile - danni a cose di terzi (solo a seguito di danni a persone) | € 50.000 | 10% con un minimo di € 250 |
| D | Tutela legale | € 1.500 | nessuna |
| E | Rimborso abbonamenti non goduti | € 1.000 | nessuna |



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

Per le prestazioni Spese di soccorso sulle piste – Rimborso spese mediche di primo soccorso all'interno dell'area sciabile.

Poiché l'assicurazione è valida esclusivamente in caso di intervento a seguito del Sinistro, del Servizio di Soccorso sulle piste, per poter usufruire delle prestazioni previste dalla presente polizza l'Assicurato, o qualsiasi persona che si trovi in sua presenza, deve immediatamente segnalare al Servizio di Soccorso sulle piste intervenuto di essere coperto dalla presente assicurazione. Il Servizio di Soccorso sulle piste verificherà al momento dell'intervento se il soggetto coinvolto nell'incidente e/o nell'infortunio possiede l'assicurazione, il nome dell'assicurato e la sua identità.

Per le prestazioni Rimborso spese mediche di primo soccorso al di fuori dell'area sciabile - Rimpatrio sanitario – Assistenza 24h

Per usufruire delle prestazioni di assistenza l'assicurato deve necessariamente prendere contatto con la Centrale operativa di assistenza AIG, attiva 24 ore su 24, ai seguenti riferimenti:

Tel + 39 039 6554 6635

Email: alarm@fdholding.it

indicando: cognome e nome dell'assicurato, numero dello skipass, natura dell'incidente o dell'infortunio, recapito telefonico ove sia reperibile l'Assicurato per le successive necessità di contatto con la Centrale Operativa. Nessuna delle prestazioni di cui al presente articolo verrà applicata qualora l'Assicurato non abbia contattato la Centrale

| | |
|---|---|
| | <p>operativa di Assistenza per richiedere la necessaria autorizzazione.</p> <p>Per tutte le Prestazioni</p> <p>Per richiedere un indennizzo, l'assicurato deve inviare una richiesta scritta con una breve descrizione del sinistro stesso a mezzo Raccomandata R.R. tassativamente entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi del sinistro, al seguente indirizzo:</p> <p>AIG Europe S.A. Rappresentanza Gen. per l'Italia - Via della Chiusa, 2 20123 MILANO E-mail : sinistri.ita@aig.com</p> <p>In alternativa sarà possibile procedere alla denuncia di sinistro, tassativamente entro e non oltre 10 giorni dal suo verificarsi, registrandosi al sito www.sinistriviaggi.it</p> <p>Dietro segnalazione di un evento dannoso, AIG provvederà ad inviare all'Assicurato un modulo di denuncia sinistro da restituire compilato per dare seguito alla richiesta di indennizzo. Per prevenire le richieste di risarcimento fraudolente, i dati personali degli assicurati sono archiviati su computer e potranno essere trasferiti ad un sistema centralizzato. Tali dati sono conservati in ottemperanza alla normativa sulla tutela dei dati.</p> |
| | <p>Prescrizione: ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C</p> |
| Dichiarazioni inesatte o reticenti | <p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.</p> |
| Obblighi dell'impresa | <p>Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.</p> |



Quando e come devo pagare?

| | |
|-----------------|--|
| Premio | <p>Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP. Si specifica tuttavia che, nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente/assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso</p> |
| Rimborso | <p>Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP</p> |




Quando comincia la copertura e quando finisce?

| | |
|--------------------|---|
| Durata | <p>Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP</p> |
| Sospensione | <p>Non sono previste ipotesi di sospensione delle coperture</p> |




Come posso disdire la polizza?

| | |
|--|--|
| Ripensamento dopo la stipulazione | Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP |
| Risoluzione | Non sono previste clausole convenzionali di risoluzione |



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto ai possessori di skipass e bikepass che aderiscono alla polizza



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 43%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio

| COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
|--|--|
| All'impresa assicuratrice | <p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'assicuratore ed indirizzati a:</p> <p>AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Via della Chiesa, 2 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com</p> <p>Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli agenti (iscritti sez. A e sez. F del RUI) e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere sospeso fino ad un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato</p> |
| All'IVASS | <p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato a AIG <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html.</p> <p>Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/</p> |
| | PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: |
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). |

| | |
|---|---|
| | La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | <p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET</p> |
| PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER LA GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO | |